

**STATUTO**  
**DELL'ASSOCIAZIONE ALZHEIMER BRESCIA**  
**ANTONIA BIOSA**

# STATUTO

## Art. 1

**1.1** E' costituita con sede in **BRESCIA**, una Associazione senza fini di lucro denominata "**ASSOCIAZIONE ALZHEIMER BRESCIA ANTONIA BIOSA**"

**1.2** L'Associazione, che ha durata illimitata, opera nell'ambito territoriale della regione **Lombardia**.

**1.3** L'Associazione, nello Statuto e nell'attività, si uniforma ai criteri indicati nella legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 2

**2.1** L'Associazione, che persegue finalità di solidarietà sociale, si propone essenzialmente di:

- a) assistere e sostenere i malati di Alzheimer e i loro familiari, divenendone un punto di riferimento, collegamento e coordinamento;
- b) tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica di Enti ed Istituzioni Pubblici e una migliore legislazione;
- c) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente interessate nella malattia, attraverso il coinvolgimento della popolazione e delle Istituzioni preposte.

**2.2** L'Associazione si propone anche di:

- d) promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e l'assistenza, e per la formazione di personale socio-sanitario specializzato;
- e) stimolare la ricerca e per quanto possibile coordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia di Alzheimer.

## Art. 3

**3.1** Per conseguire le proprie finalità, avvalendosi eventualmente di appositi comitati, l'Associazione:

- a) opera essenzialmente con qualunque mezzo mirato a migliorare la posizione umana, assistenziale e sociale delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e disturbi correlati, nonché delle loro famiglie;
- b) promuove iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi;
- c) formula proposte operative alle Istituzioni Pubbliche, traducibili in assistenza economica e in norme legislative;
- d) promuove la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare che presso Enti Pubblici e privati;
- e) promuove una continua diffusione di informazioni sulla malattia di Alzheimer e sulle sue disastrose conseguenze emotive ed economiche sui familiari, al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;
- f) collabora ed eventualmente promuove iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descrittivo della malattia di Alzheimer e correlate; allo studio dei fattori che influenzano la durata della vita del malato in famiglia e/o istituzione; all'elaborazione di tecniche strumentali (biologiche o comportamentali) atte a identificare i fattori predittivi dell'evoluzione della malattia;
- g) collabora ed eventualmente promuove ogni proposta scientifica che sia di almeno potenziale utilità al malato e alla sua famiglia, e che salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica e morale;
- h) promuove, in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, ecc..., la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato.

## Art. 4

**4.1** Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai versamenti dei soci fondatori;
- b) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti testamentari a favore dell'Associazione che siano espressamente destinati a incrementarne il patrimonio.

**4.2** Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi associativi;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni e partecipazioni a esse collegate, pubblicazioni di documenti, atti congressuali, vendita di libri o altro;
- c) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attività associativa.

## **Art. 5**

**5.1** L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno e il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, sarà esaminato dal Collegio dei Revisori dei conti che riferirà all'Assemblea.

## **Art. 6**

**6.1** Chi intende far parte dell'Associazione in qualità di Socio deve presentare domanda **scritta** alla segreteria dell'Associazione.

**6.2** La domanda di adesione comporta, di per sé, l'accettazione dello Statuto e l'impegno di uniformarsi; su di essa delibera, a suo insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo. In caso di mancato diniego entro 60 giorni dalla domanda di adesione, quest'ultima si intende accettata.

**6.3** La qualità di socio viene meno per :

- a) dimissioni
- b) decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che sia moroso da oltre un anno, nel pagamento della quota associativa
- c) esclusione: deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

In caso di opposizione del socio deciderà in seconda istanza e insindacabilmente l'Assemblea ordinaria dei soci.

## **Art. 7**

**7.1** I soci si distinguono in:

- a) soci ordinari, simpatizzanti, benemeriti, sostenitori, vitalizi: qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione, ente pubblico e privato in qualunque modo interessato agli scopi che l'Associazione si propone di perseguire che versi una delle quote associative fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
- b) soci onorari: persona fisica o giuridica, associazione, ente pubblico o privato che abbia acquisito particolari benemeritenze nel campo dell'attività dell'Associazione; essi vengono nominati dall'Assemblea dei Soci.

## **Art. 8**

**8.1** L'entità delle quote minime di associazione per ciascuna categoria di Soci viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 9**

**9.1** Tutti i membri dell'Associazione hanno gli stessi diritti, salvo quanto stabilito dal presente Statuto.

**9.2** I Soci dell'Associazione hanno gli stessi doveri, salvo quanto stabilito dal presente Statuto, e precisamente:

- a) osservare quanto stabilito nel presente Statuto;
- b) attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e sostenere gli organi sociali nel normale assolvimento dei compiti statuari che ad essi competono;
- c) pagare puntualmente i contributi e le quote associative.

**9.3** Le prestazioni effettuate dagli Associati in relazione all'attività dell'Associazione sono a titolo gratuito.

## **Art. 10**

**10.1** Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio Direttivo
- c) Comitato Esecutivo
- d) Presidente Onorario
- e) Presidente
- f) Vicepresidente
- g) Comitato Scientifico
- h) Comitato degli Amici
- i) Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

## **Art. 11**

**11.1** L'Assemblea è costituita da tutti i soci che siano tali da almeno due mesi.

**11.2** Il godimento di tutti i diritti, compreso quello di voto, resta automaticamente sospeso per i soci morosi.

**11.3** I soci possono farsi rappresentare da un altro socio munito di delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo cinque altri soci.

## **Art. 12**

**12.1** L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso affisso nei locali della Sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione nonché, con il medesimo anticipo, mediante lettera ai soci oppure pubblicazione dell'avviso sul **Notiziario** dell'Associazione, sul sito **internet**, o su altri organi di **stampa** diffusi a **Brescia e provincia**.

**12.2** L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo (che può anche essere diverso da quello della Sede dell'Associazione, purché nella **regione Lombardia**) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

## **Art. 13**

**13.1** L'Assemblea generale dei Soci si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera:

- 1) sulla nomina e sulla revoca dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2) sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa al rendiconto e all'attività svolta dall'Ente;
- 3) sul rendiconto consuntivo;
- 4) sul bilancio preventivo;
- 5) sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo in sede ordinaria o straordinaria ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci o del Collegio dei Revisori dei conti.

**13.2** L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dello Statuto sociale;
- 2) sulla fusione con altre Associazioni od Enti;
- 3) sulla trasformazione della struttura giuridica dell'Ente;
- 4) sulla cessazione, liquidazione ed eventuale destinazione delle attività dell'Ente ad Associazioni od Enti aventi finalità uguali od affini con le maggioranze previste all'Art. 22 del presente statuto.

## **Art. 14**

**14.1** Per la validità delle assemblee, ordinarie e straordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di più della metà dei Soci aventi diritto.

**14.2** Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

**14.3** L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per elezioni alle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

## **Art. 15**

**15.1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi è presieduta da persona nominata dall'Assemblea stessa. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

## **Art. 16**

**16.1** Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri, ma sempre in numero dispari, eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea ordinaria. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**16.2** Del Consiglio Direttivo possono far parte solo i Soci. Se uno o più membri per qualsiasi ragione cessassero dal loro ufficio prima della fine della durata stabilita, il Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione uno o più sostituti, i quali rimarranno in carica fino alla prossima assemblea che provvederà alla

nomina definitiva. Qualora però venisse meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, i membri superstiti del Consiglio dovranno provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la loro immediata sostituzione.

**16.3** Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Potrà inoltre nominare un Segretario organizzativo, anche non Socio. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo sono automaticamente Presidente e Vicepresidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare, anche al di fuori dei propri membri, un Presidente Onorario.

**16.4** Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo seno un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un altro Consigliere. Esso durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e ad esso potranno essere delegati tutti o parte dei poteri del Consiglio spettanti, salvo quelli relativi alla formazione del bilancio e quelli espressamente riservati al Consiglio dal presente Statuto o dalla legge. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire, a sua discrezione, gruppi di lavoro - composti, parzialmente, anche da non Consiglieri - su determinati argomenti, attribuendogli compiti istruttori e referenti.

**16.5** Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità dell'Ente nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalle direttive approvate dall'Assemblea generale.

**16.6** In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione successiva.

**16.7** Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea generale, per l'approvazione, il rendiconto consuntivo dell'anno trascorso insieme alla relazione sul rendiconto stesso e sull'attività dell'Associazione.

## **Art. 17**

**17.1** Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. I consiglieri assenti senza giustificato motivo a tre consecutive riunioni del Consiglio si intenderanno automaticamente decaduti dall'ufficio.

**17.2** Il Presidente (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente) convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o gli sia richiesto da tanti Consiglieri quanti rappresentino complessivamente almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente) convoca il Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da almeno due membri del Comitato.

**17.3** La convocazione sia del Consiglio Direttivo sia del Comitato Esecutivo avviene a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno spedito ai membri dell'Organo almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione per telegramma, purché almeno un giorno prima della riunione.

**17.4** Sia alle riunioni del Consiglio Direttivo sia a quelle del Comitato Esecutivo hanno diritto di partecipare i Revisori dei conti; possono di volta in volta essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche altri Soci nonché terzi. A tutte le riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Segretario organizzativo che provvede a redigere il verbale sottoscritto da lui e dal Presidente della riunione. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono svolte da persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

**17.5** Il Presidente (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio Esecutivo. In caso di assenza o impedimento di entrambi la riunione è presieduta dalla persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

## **Art. 18**

**18.1** Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

**18.2** Il Consiglio Direttivo o, se esistente, il Comitato Esecutivo, può nominare procuratori speciali e generali nonché rilasciare deleghe e mandati per incarichi specifici.

## **Art. 19 - Revisore dei conti**

**19.1** Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

**19.2** Esso si riunisce almeno una volta l'anno ed è composto da tre membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea che durano in carica tre anni.

### **Art. 20 - Comitato Scientifico**

**20.1** Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da 3 a 15 membri, che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto.

**20.2** I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico.

**20.3** Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Presidente, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

**20.4** I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori.

### **Art. 21 - Comitato degli Amici**

**21.1** Il Consiglio Direttivo può nominare, determinando il numero dei componenti, un Comitato degli Amici, che dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato eleggono il loro Presidente e possono essere rieletti. Scopi del Comitato sono quelli di promuovere la ricerca di fondi da destinare al perseguimento degli scopi dell'Associazione nonché di divulgare questi ultimi presso l'opinione pubblica.

### **Art. 22 - Scioglimento**

**22.1** In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, così come previsto dall'art. 5 comma 4 della Legge n. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

### **Art. 23**

**23.1** Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia.